



TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE E CONCORDSUALE

DECRETO DI APERTURA DI
CONCORDATO PREVENTIVO
EX ART. 47 CCII

Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati:

dott.ssa Maria Rosaria Giugliano	Presidente
dott.ssa Maria Carolina De Pasquale	Giudice
dott.ssa Enza Faracchio	Giudice relatore

nel subprocedimento per concordato preventivo promosso da:

CAMILLA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (01037520655; REA SA-173423), in persona del liquidatore Sig.ra Galluzzo Francesca (GLLFNC83B67A717H), nata a Battipaglia (SA), in data 27.02.1983, con sede legale in Pontecagnano Faiano (SA) 84098 alla Via Como, n. 14 (camillasrl1@legalmail.it), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Fauceglia;

Parte ricorrente

Premesso che:

- In data 6.12.2024 la Enel Energia S.p.a., dichiaratisi creditrice della CAMILLA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE per la somma di € 107.629,03 in virtù del decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 25062/2018 (R.G. 74069/2018) del 26.11.2018, oltre € 3.115,22 per compensi professionali liquidati con decreto ingiuntivo ed € 7.407,95 per compensi professionali liquidati nella sentenza che aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice;
- in data 27.1.2025 la CAMILLA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ha depositato istanza di accesso alla procedura di concordato preventivo con riserva;
- con decreto ex art 44 CCII del 28.1.2025 il Tribunale di Salerno ha assegnato il termine di 60 giorni per il deposito della proposta di concordato e della documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, unitamente alla ulteriore documentazione richiesta ex art 44 CCII, nominando l'avv. LAURA CAVALLO Commissario Giudiziale;

- in data 4.4.2025 la CAMILLA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ha depositato la domanda di ammissione a concordato preventivo con assuntore ex art 84 e ss. CCII;
- con provvedimento del 30.4.2025/22.7.2025 il G.D. ha richiesto il parere del Commissario sulla proposta di concordato ai sensi dell'art. 47 CCII;
- depositato ed esaminato il parere del Commissario, con provvedimento del 26.11.2025 il Tribunale ha assegnato alla CAMILLA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE il termine di quindici giorni per depositare le scritture contabili e fiscali obbligatorie di cui all'art. 39 CCII e per depositare proposta e piano concordatari revisionati alla luce del maggior fabbisogno concordatario segnalato dal Commissario;
- in data 9.12.2025 la CAMILLA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ha depositato una proposta di integrazione del piano, segnalando l'impossibilità di depositare le scritture contabili e fiscali obbligatorie per gli anni 2014-2015 e 2016 in quanto già messe a disposizione dell'Agenzia delle Entrate;
- in data 9.2.2026 il Tribunale ha richiesto un nuovo parere al Commissario Giudiziale sulla proposta di concordato come integrata;
- in data 13.3.2026 il Commissario Giudiziale ha depositato il parere richiesto;

rappresentato che la CAMILLA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, anche alla luce della integrazione alla proposta originariamente formulata, ha:

- formulato una proposta di concordato liquidatorio, con l'assuntore CONFORM S.R.L. (creditrice della CAMILLA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE), senza suddivisione in classi distinte dei creditori chirografari (e privilegiati degradati), che in sintesi prevede entro un anno dall'omologazione i seguenti pagamenti:
 - a. integrale pagamento delle spese di giustizia in via prededucibile;
 - b. pagamento di tutti i creditori sociali privilegiati al 21%;
 - c. pagamento dei creditori privilegiati, degradati per incapacienza, e di tutti i creditori sociali chirografari al 20%;
- indicato che l'attivo disponibile consiste unicamente nei crediti che la società vanta verso i terzi, stimabili, tenuto conto della concreta possibilità di realizzo, come da relazione dell'advisor legale, in complessivi € 34.935,52, come da prospetto che segue:

Crediti esigibili	Importo	Titolo
Gamma srl	€ 23.573,34	Prestazioni
Credito IVA	5.814,00	Prestazioni
Disponibilità	€ 41,75	Cassa
Banca di Credito Popolare	€ 13,05	//
Credito v/INPS	€ 372,00	//
Credito v/Erario – Bonus l. 66/14	€ 5.086,00	//
Credito v/Erario – ritenute da terzi	€ 35,27	//

Totale: € 34.935,52

- precisato che il socio unico, Gambardella Vincenzo, avrebbe messo a disposizione risorse aggiuntive pari al 10% dell'attivo indicato;
- indicato il passivo in € 114.473,68 per crediti privilegiati e in € 600.745,20 per crediti chirografari, oltre spese di procedura per € 20.000,00 e altri crediti prededucibili per € 10.000,00, come da prospetti che seguono:

Creditore	Importo	Titolo	Privilegio
Sabato Maria	€ 2.855,89	Retribuzioni	Art. 2751 bis n. 1 c.c.
Sabato Maria	€ 9.628,94	TFR	Art. 2751 bis n. 1 c.c.
Ag. Entrate	€ 7.834,04	Contributi INPS+ sanzioni- interessi	Art. 2751 bis n. 1 c.c.
Ag. Entrate	€ 54.230,29	Addizionale IRPEF	Art. 2752 c. 2 c.c.
Ag. Entrate	€ 122,37	Diritti Camerali	Art. 2752 c. 3 c.c.
Ag. Entrate	€ 69,95	INAIL – assicurazione obbligatoria	Art. 2753 c.c.
Ag. Entrate	€ 1.534,38	Regione Campania – tasse circolazione	Art. 2758 c.c.
Ag. Entrate	€ 156,81	Imposta registro	Art. 2758, c. 1, c.c.
Ag. Entrate	€ 3.758,15	IVA	Art. 2758, c. 2, c.c.
Ag. Entrate	€ 25.765,83	IRAP	Art. 2759 c.c.
Ag. Entrate	€ 5.517,03	IRES	Art. 2759 c.c.

Totale: € 111.473,68

Creditore	Importo	Privilegio
Abbruzzese Pietro & C. sas	€ 8.008,02	NO
Buonsante Oronzo	€ 2.596,15	NO
Fontel spa	€ 3.251,37	NO
Enel Energia	€ 189.795,80	NO
Enel Energia	€ 8.591,84	NO
Enel Servizio elettrico	€ 748,96	NO
Gamma srl (già Flora Immobiliare)	€ 98.653,24	NO
Ortofruit 85 scarl	€ 34.160,00	NO
CON.FORM.	€ 6.110,98	NO
Eredi Montuori	€ 5.525,00	NO
Bioverde srl	€ 6.593,88	NO
Energy Green City spa (già Roma Gas & Power)	€ 21.611,93	NO
Saro Immobiliare	€ 62.182,30	NO
Saro Immobiliare	€ 100.000,00	NO
Fiamma vesuviana	€ 30.476,98	NO
Vincenzo Gambardella	€ 15.746,00	NO
Banca Campania Centro	€ 4.217,41	NO

Totale: € 600.745,20

- specificato le modalità e le tempistiche dei pagamenti come segue:
 - a. pagamento della somma di € 20.000,00 per spese di giustizia, di cui € 10.000,00 già versata a mezzo assegno circolare n. 4901034255-00 del 5.2.2025 ed € 10.000,00 da versarsi alla data della definitività dell'omologa;
 - b. pagamento della somma di € 10.000,00 per compensi per professionisti quale credito prededucibile da versarsi alla data della definitività dell'omologa;
 - c. pagamento della somma di € 23.409,47 (pari al 21% di € 111.473,68) in favore dei creditori privilegiati da versarsi alla data della definitività dell'omologa;
 - d. pagamento della somma di € 17.612,94 per crediti privilegiati, degradati per incapacienza al chirografo entro e non oltre mesi 3 dalla data della definitività dell'omologa;

- e. pagamento della somma di € 120.149,04 (pari al 20% di € 600.745,20) in favore dei chirografari per incapacienza per € 60.074,52 entro e non oltre mesi 6 dalla data della definitività dell'omologa e per € 60.074,52 entro e non oltre mesi 12 dalla data della definitività dell'omologa;

rilevato che il Commissario Giudiziale ha reso parere favorevole rispetto alla proposta, elaborata nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 84 CCII, presentandosi la stessa, sulla base degli atti a disposizione, più favorevole rispetto all'alternativa liquidatoria, soprattutto in punto di certezza e di tempistica dei pagamenti;

evidenziato, in particolare, che secondo il Commissario Giudiziale la percentuale di soddisfo dei creditori chirografari del 20% risulterebbe irraggiungibile nel caso in cui si aprisse la procedura di liquidazione giudiziale e la stima dell'attivo realizzabile è stata ragionevolmente quantificata in soli € 34.935,52, rispetto all'iscrizione di crediti per € 231.957,08 nelle scritture contabili, vista l'incertezza del recupero, la prescrizione di alcune posizioni, le vicende occorse ad alcuni dei debitori, a carico dei quali risultano aperte procedure concorsuali, e considerato che, in caso di liquidazione giudiziale, il valore di realizzo dell'attivo verrebbe in parte assorbito dalle spese di procedura e dai crediti prededucibili e sarebbe destinato al parziale soddisfacimento dei soli creditori privilegiati, in misura non superiore alla percentuale garantita con la proposta di concordato, senza alcuna distribuzione di attivo per i creditori chirografari;

letta la relazione del professionista indipendente, dott. Marco Di Lorenzo, depositata ex art. 87 comma 3 CCII, in cui si attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano di Concordato;

esaminata la documentazione depositata unitamente al ricorso;

rammentato per quel che interessa la presente sede che:

- l'art. 39 CCII statuisce che il debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, con periodicità mensile, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
- l'art. 47 comma 1 lettera a) CCII dispone che, a seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, verifica,

anche con riferimento alla corretta formazione delle classi, in caso di concordato liquidatorio, l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati;

- l'art. 84 CCII al comma 1 prevede che l'imprenditore "maggiore", che si trova in stato di crisi o di insolvenza, può proporre un concordato che realizzi il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio anche con cessione dei beni, l'attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra forma;
- l'art. 84 CCII al comma 4 dispone che nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapacienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo;
- l'art. 84 CCII al comma 5 precisa che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione e che la quota residua del credito è trattata come credito chirografario;
- l'art. 85 CCII impone la suddivisione in classi per i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate, nonché nelle ipotesi di concordato in continuità, con la precisazione che il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione;

ritenuto, con ogni riserva di miglior esame, che la proposta sia ammissibile, visto il rispetto delle prescrizioni disciplinanti il concordato liquidatorio sopra richiamate (previsione della liquidazione dell'attivo con assuntore, apporto di risorse aggiuntive pari al 10% dell'attivo disponibile, riconoscimento della percentuale di soddisfo minima del 20%, pagamento non integrale dei creditori privilegiati in misura non inferiore a quella ipotizzabile nell'alternativa liquidatoria, degradamento al chirografo dei crediti privilegiati per la quota non soddisfatta, prospettazione delle sole classi di creditori privilegiati e chirografari, assenza di alterazione delle legittime cause di prelazione), nonché la ricomprensione del contenuto richiesto dall'art. 87 comma 1 CCII, e fattibile, non potendosi prospettare la manifesta inettitudine al raggiungimento degli obiettivi prefissati;

precisato in punto di ammissibilità in rito che la società ricorrente ha depositato tutta la documentazione prevista dall'art. 39 CCII (dichiarazioni dei redditi del triennio precedente, dichiarazioni IRAP relative al triennio precedente, dichiarazioni IVA relative al triennio precedente, relazione sulla situazione

economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito del ricorso prenotativo, relazione sulla situazione economica aggiornata, relazione sullo stato delle attività ai fini del piano concordatario a firma di consulente contabile della società, certificazione dei debiti fiscali e contributivi alla data del deposito del ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con assuntore, elenco nominativo dei creditori privilegiati, con indicazione dell'ammontare dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione e dei domicili digitali, elenco nominativo dei creditori chirografari, con indicazione analitica dei rispettivi crediti e dei domicili digitali, prospetto dei crediti prededucibili), fatta eccezione per le scritture contabili e fiscali obbligatorie, non depositate per documentata indisponibilità delle stesse, e che tale indisponibilità non compromette la procedura, in assenza di specifiche previsioni di inammissibilità della stessa, e a fronte della ulteriore documentazione messa a disposizione che consente di ritenere veridici e attendibili i dati aziendali riportati nelle relazioni allegate dall'impresa e nella relazione del professionista indipendente depositata ex art. 87 comma 3 CCII;

P.Q.M.

1. **DICHIARA** aperta la procedura di concordato preventivo della CAMILLA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
2. **NOMINA** la dott.ssa Enza Faracchio come Giudice Delegato;
3. **CONFERMA** come Commissario Giudiziale l'avv. LAURA CAVALLO;
4. **FISSA** il termine del 5 maggio 2026 per la comunicazione ai creditori a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza di un domicilio digitale, a mezzo di raccomandata, del piano e di un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, nonché della proposta del debitore, del decreto di apertura, e dell'indirizzo di posta elettronica certificata del Commissario, con l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2 CCII e con l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni nel termine di 15 giorni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
5. **FISSA** il termine perentorio del 15 maggio 2026 entro il quale il debitore deve depositare l'ulteriore somma di € 2.500,00;
6. **DISPONE** che il Commissario Giudiziale rediga l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, illustrando le utilità che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti terzi, entro il 18.5.2026;
7. **INVITA** a depositare una relazione integrativa qualora in corso di procedura emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto, da comunicare ai creditori

almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto;

8. **DISPONE** sin da ora che copia della relazione e dell'eventuale relazione integrativa sia trasmessa al pubblico ministero;

9. **INVITA** il Commissario Giudiziale a segnalare al Tribunale se debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, o se il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito della somma prevista dall'articolo 47, comma 2, lettera d), o ancora se il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o, infine, se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88, affinché provveda ai sensi dell'articolo 44, comma 2, CCII;

10. **FISSA** per l'espressione del voto dei creditori il periodo tra il 13 e il 17 luglio 2026;

11. **AUTORIZZA** i creditori ad accedere e consultare il fascicolo elettronico relativo alla presente procedura, con facoltà di estrarre copia dei documenti;

12. **DISPONE** che almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto il Commissario giudiziale illustri la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori con comunicazione depositata e inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati, con allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi;

13. **AVVERTE** che, nel termine di dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso e i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni con pec indirizzata al commissario giudiziale;

14. **PRECISA** che ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti e che il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti e deve fornire al giudice gli opportuni chiarimenti, oltre che esporre le ragioni per le quali ritiene non ammissibili o non fattibili le eventuali proposte concorrenti;

15. **INVITA** il Commissario giudiziale a dare comunicazione ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati delle osservazioni e contestazioni pervenute, informando, altresì, il Giudice Delegato;

16. **INVITA** il Commissario Giudiziale a depositare la propria relazione definitiva e a comunicarla ai creditori, al debitore ed agli altri interessati almeno sette giorni prima della data iniziale stabilita per il voto;

17. **STABILISCE** che il voto venga espresso con nota inoltrata via pec al Commissario;

18. **DISPONE** che la società debitrice depositi con cadenza mensile una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria;

19. **DISPONE** che il presente decreto sia comunicato ex art. 45 CCII: a) al debitore; b) al Pubblico Ministero in sede; c) ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale; d) al Commissario giudiziale nominato;

20. **DISPONE** che il presente decreto sia trasmesso per estratto al Registro delle Imprese di Salerno per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo a cura del Cancelliere.

Camera di consiglio del 30.4.2026.

Il Presidente

dott.ssa Maria Rosaria Giugliano